

## SENTENZA del TRIBUNALE CIVILE di PERUGIA

In data 27 Marzo 1950, pronunciata in base all'istanza proposta dal N.H. Conte del Commoda Aldo di Ulisse.

Decreto N. 256 – Reg. 1950

Perugia, 27-3-1950

V al P.M. pel suo parere delegando il Giudice Dr. Severini a riferire in Camera di Consiglio.

Perugia, 18 Dicembre 1949.

Il Presidente: *G. Varriale*

Il P.M.

Vista la istanza proposta dal N.H. Conte del Commoda Aldo di Ulisse;

Visti gli atti e, in particolar modo:

a) la copia autentica notarile del Diploma originale 31-5-1946 col quale S.A.I. il Principe Don Marziano Lascaris Lavarello di Turgoville, pretendente al Trono di Costantinopoli, nominava il N.H. Ulisse del Commoda: Cavaliere di Gran Croce di Giustizia e Conte Palatino dell'Aula Costantiniana di Oriente e dell'Ordine della Milizia Aurata (ordine istituito da Costantino Imperatore nell'anno 312);

b) la copia autentica notarile della lettera Patente 8-9-1949 riguardante la estensione perpetua ereditaria di detto titolo, senza predicato, unitamente alla conferma dell'avito stemma gentilizio a tutti i discendenti legittimi mascolini del primo investito.

Ritiene che la richiesta annotazione non possa essere Autorizzata.

Non può essere autorizzata in questa annotazione di un provvedimento di riconoscimento nobiliare perché anche ammettendosi che la dinastia Lascaride conservi in materia araldica e in diritto nobiliare tutte le prerogative di sovrani regnanti e ammettendosi, altresì, che lo Stato italiano non possa vietare che governi stranieri e principi stranieri o di origine straniera; in possesso di speciali prerogative, concedano titoli nobiliari a cittadini italiani, lo Stato italiano, pur avendo abolito i titoli nobiliari, più non li riconosce e più non li protegge con la Consulta Araldica che è stata soppressa col 1-1-1948 parag. XIV delle disposizioni transitorie e finali relative alla Costituzione della Repubblica Italiana, cosicché, in sostanza, la materia nobiliare è divenuta cosa irrilevante rispetto all'ordinamento giuridico italiano.

La predetta autorizzazione non può essere concessa ai fini di una esatta identificazione della persona perché la persona stessa è sufficientemente e chiaramente identificata mediante il nome che le è per legge attribuito e nel quale si comprendono il prenome e il cognome (art. 6 p.p. e 1° capv. Cod. Civ.).

D'altra parte, non ricorre alcuno dei casi previsti dalla legge (art. 6 u.p. Cod. Civ.) in quali sono ammesse aggiunte al nome perché, trattasi, nella fattispecie, di un titolo concesso posteriormente al 28-10-1922 e senza predicato, mentre, a norma del 1° capv. del parag. XIV sopra citato, soltanto i predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28-10-1922 valgono come parte del nome.

P.Q.M.

chiede che la istanza proposta dal N.H. Conte Dr. Aldo del Commoda di Ulisse con atto 12-12-1949 venga respinta.

Perugia 4-2-1950.

Il Pubblico Ministero: f.to VADA

Il Tribunale di Perugia (1<sup>^</sup> Sez.) in Camera di Consiglio composto dai sigg.:

On. Dr. Giuseppe Varriale – Presidente;

Dr. Silvio Di Stefano e Dr. Luigi Severini – Giudici.

Letti gli atti e visto il parere del P.M.

Udito il Relatore – Osserva che dalla documentazione prodotta ed in particolare delle copie di sentenze emesse dal Pretore di Roma il 25 Settembre 1948 e dal Tribunale di Napoli il 28 Maggio 1947 e dal Pretore di Vico del Gargano il 27 Giugno 1949, risulta accertata la qualità, nel Principe Marziano Lascaris Lavarello Ventimiglia di Gran Maestro dell'Ordine Imperiale della Milizia Armata di Oriente, patrimonio privato inalienabile della famiglia già sovrana di Costantinopoli;

che di conseguenza deriva al predetto principe Marziano la potestà di insignire altri delle onorificenze e titoli nobiliari relativi all'ordine suddetto;

che dalla copia autenticata del Notaio Pietro Pomar di Roma del Decreto di nomina a firma del suddetto Marziano risulta che in data 31 Maggio 1946 il N.H. Ulisse del Commoda di Domenico di Sante di Ester Palazzetti, nato a Perugia il 16 Gennaio 1874, fu investito del titolo di conte reso poi trasmissibile con decreto 8-9-1949 ai discendenti legittimi e diretti in linea maschile in perpetuo;

che dalla copia autentica dello stesso notaio Pietro Pomar di Roma risulta che con successivo Decreto a firma Marziano del 25 Novembre 1949 è stata autorizzata la anticipata successione, vivente il suddetto investito, al di lui figlio maggiore, legittimo e primogenito N.H. Conte Aldo del Commoda di Gubbio.

Rilevato quanto sopra si osserva a seguito della emanazione della Costituzione della Repubblica Italiana, ed in virtù dell'art. XIV delle disposizioni transitorie della stessa, i titoli nobiliari, anche se legalmente concessi da chi ne ha la potestà come nella fattispecie, non sono riconosciuti dallo Stato Italiano.

Sembra quindi che a seguito di tale chiara disposizione la materia dei titoli nobiliari è divenuta giuridicamente irrilevante, e quindi non più protetta dall'ordinamento giuridico italiano.

Da ciò consegue che, pur essendo lecito a governi e principi stranieri o di origine straniera in possesso delle necessarie prerogative, di concedere titoli nobiliari, ed agli insigniti di usare tale titolo, non può l'Autorità giudiziaria italiana ordinarne la annotazione nei registri dello Stato Civile, nei quali debbono trascriversi soltanto quelle condizioni, qualità, mutamenti della persona che sono rilevanti ai fini del diritto. Né l'annotazione del titolo di «Conte» richiesta dal Conte Dr. del Commoda può servire ad una più esatta identificazione dello stesso, non trattandosi di predicato nobile, ma del solo titolo comitale.

P.M.Q.

Respinge la istanza.

Perugia, 27 Marzo 1950.

Il Presidente: f.to VARRIALE

Il Cancelliere: f.to BRUNETTI

Pubblicazione dell'Estratto della sentenza eseguita a cura degli interessati sul «Foglio – Annunzi Legali» della Prefettura di Perugia, il 7 Aprile 1950, anno 1949-1950, n. 51 e dell'iscrizione del Conte Ulisse del Commoda nei Registri Comunali della Nobiltà di Gubbio in data 31-5-1950.

AVVISO N. 568 – a pagamento

Il Tribunale di Perugia in Sede Civile, con Decreto n. 256/R.G./1950 del 27-3-50, in armonia al parag. XIV delle disposizioni finali e transitorie della nuova Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1-1-1948, ha ritenuto opportuno respingere al *N.H. Conte Dott. Aldo del Commoda* di Ulisse la di lui istanza di volontaria giurisdizione, tendente ad ottenere l'ordine di annotazione del titolo di *Conte* nei registri dello Stato Civile. Nel suddetto Decreto sono però riconosciute legittime, sia la investitura del *titolo comitale*, trasmissibile in perpetuo per linea mascolina, sia la conferma del possesso dell'avito *stemma gentilizio*.

Risulta anche che, pur essendogli stato negato il provvedimento di annotazione anagrafica, *il Conte del Commoda* può usare pubblicamente tale titolo.

Si fa inoltre noto che, come chiaramente appare da Atti Notori Giudiziari e da altri documenti, i vari membri della casata *del Commoda*, da tempo immemorabile e comunque da più di un trentennio, sono in possesso della qualifica nobiliare e dello stemma. Quest'ultimo, attualmente, è così formato:

Partito nel primo d'argento mareggiato; nel secondo di rosso, a tre stelle di otto raggi, in palo d'oro. Lo scudo è sormontato dall'elmo posto di tre quarti, adornato di veli frastagliati a svolazzi. Il motto collocato sotto la pinta dello scudo su lista biffida svolazzante, è il seguente: *Probitas et Labor*.

È ovvio aggiungere che, o sostenuta dall'elmo, o appoggiata al lembo superiore dello scudo, si notava prima la corona nobiliare, ed ora, *il N.H. Conte Ulisse del Commoda* e i suoi diretti discendenti, vi portano quello loro spettante del grado comitale.

In fine, si rende di pubblica ragione che presso lo studio del dott. Filippo Biavati, Notaio in Perugia (con Atto del 20-3-50 n. 22887 di Rep. e n.11079 del Fasc. Registrato in pari data, al Vol. 249 n. 2614 Fg. 30 Pubblici) sono stati depositati sei documenti in fotocopia, riguardanti la pratica araldico-nobiliare del *N.H. Conte Ulisse del Commoda* e la copia del suddetto Decreto del Presidente del Tribunale di Perugia.

Avv. ARTURO SASSI